infoan/ iende

Aggiornamento di redazione al 31/3/2020 Una copia € 1,55 - Abbonamento annuo € 15,50 - IVA corrisposta in base alla normativa vigente Marzo/Aprile 2020
Tariffa regime libero: "Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento postale - 70% - DCB Genova" Anno XXVIII - nr. 3 (289)



Emergenza COVID-19: analisi dei principali interventi...

Il presente notiziario sarà interamente dedicato a fornire una prima analisi delle misure contenute nel decreto legge 17 maggio 2020, n. 18, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le cui norme hanno effetto a decorrere dallo scorso 17 marzo

Al momento di redazione degli articoli, si darà conto di qualche iniziale intervento delle normative regionali e della prassi amministrativa, al fine di dare concreta attuazione alle imponenti misure contenute nel provvedimento.

Del citato decreto legge n. 18/2020, che ha articolato la propria azione in diversi campi, saranno oggetto di trattazione le seguenti misure in tema lavoristico: gli ammortizzatori sociali, per i quali sono state introdotte importan'ti deroghe alla vigente disciplina contenuta nel D. Lgs. 148/2015, le assenze ed i permessi, per cui sono

state introdotte misure innovative per contrastare gli effetti dell'epidemia e, indirettamente, gli effetti della sospensione delle attività scolastiche di ogni ordine e grado, nonché le disposizioni per favorire la liquidità delle imprese è delle famiglie.

... Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria...

Secondo quanto previsto dall'art. 19, il datore di lavoro, che abbia i requisiti di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 148/2015, può richiedere il trattamento di integrazione salariale ordinario – CIGO - imputando la causale COVID 19, per un periodo massimo di 9 settimane, a decorrere dal 23 febbraio 2020 fino al 31 agosto 2020.

In deroga all'art. 14 del D. Lgs. n. 148/2015, è prevista una fase semplificata di consultazione sindacale, che può essere svolta anche in via telematica e deve concludersi entro 3 giorni dalla comunicazione inoltrata alle Organizzazioni Sindacali territorialmente competenti.

La domanda amministrativa, in deroga al successivo art. 15, dovrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione. Tale domanda non sarà sottoposta al vaglio dei criteri di ammissibilità normati dall'art. 11 del D. Lgs. n. 148/2015.

Il trattamento di CIGO con causale

COVID 19, non rientra nel computo del limite massimo dei 24 mesi nel quinquennio e nemmeno nel computo delle 52 settimane autorizzabili in un biennio, come disciplinato dall'art. 12.

In relazione alle domande di CIGO con causale COVID 19, non sarà dovuto il contributo addizionale stabilito

Potranno beneficiare del trattamento di integrazione salariale ordinaria tutti i lavoratori dipendenti in forza alla data del 23 febbraio 2020, a prescindere dall'anzianità di servizio presso l'unità produttiva; non si applicano, inoltre, le restrizioni di accesso per gli apprendisti che quindi possono accedere al trattamento al pari dei lavoratori qualificati.

L'indennità di integrazione salariale spettante ai dipendenti, ipotizzando la sospensione dell'attività lavorativa per l'intero mese, è pari all'80% della retribuzione ordinaria ipoteticamente spettante al lavoratore con i seguenti massimali:

retribuzione lorda comprensiva di ratei di mensilità aggiuntive inferiore o uguale ad € 2.159,48: CIGO € 998,18 lordi:

- retribuzione lorda comprensiva di ratei di mensilità aggiuntive superiore ad € 2.159,48: CIGO € 1.199,72 lordi.

In termini di modalità di pagamento delle integrazioni salariali ai lavoratori, nel silenzio del decreto in commento, valgono le regole già stabilite dal D. Lgs. n. 148/2015: sarà il datore di lavoro ad anticipare l'indennità economica ai lavoratori salvo conquaglio e, solo in presenza di situazioni di scarsa liquidità da vagliare secondo specifici parametri ed indici posti da INPS, potrà essere autorizzato il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'Isti-

In applicazione della Convenzione sottoscritta in data 30 marzo 2020 tra ABI e Organizzazioni datoriali e sindacali, è prevista la possibilità di pagamento diretto da parte delle banche a vantaggio dei dipendenti, nel caso in cui l'azienda abbia optato per il paga-mento diretto della CIGO a carico INPS, secondo particolari modalità indicate nella suddetta Convenzione. Ai sensi dell'art. 20, le aziende che, al 23 febbraio 2020, avevano in corso un

trattamento di integrazione salariale straordinario – CIGS -, per un periodo

non superiore a 9 settimane, possono

Questa pubblicazione è redatta a cura dello Studio Associato LUPI & PUPPO

dott. Dario Lupi rag. Maria Pia Bertini dott. Paolo Puppo rag. Paolo Michelotti avv. Alessandro Lupi

dott.ssa Rosanna Iacovera dott.ssa Cristina Biancalani dott.ssa Marisa Raggio rag. Stefano Dagnino

dott.ssa Elisa Torre dott.ssa Eleonora Canu rag. Daniela Grillà dott. Stefano Mattioli dott.ssa Federica Castagnola dott. Giacomo Prandi dott.ssa Sara Biancalana dott.ssa Giulia Michelotti dott. Michele Tolle dott. Paolo Maiorelli dott.ssa Chiara Panealbo

16122 Genova - Via Martin Piaggio, 15 - Tel. 010.84.62.71 - www.lupipuppo.it 20145 Milano - Via Leone XIII, 14 - Tel. 02.48.59.131 - www.joblab.it 16154 Genova Sestri Ponente - Via Buccari, 9 - Tel. 010.84.62.71 17031 Albenga (SV) - Reg. Cime di Leca, 31 - Tel. 0182.560712 e-mail: informaziende@lupipuppo.it - lupipuppo@lupipuppo.it

> Il notiziario è redatto con la collaborazione dello Studio Ansaldo Loero & Associati in Chiavari





ASSOCIAZIONE **PROPRIETÀ EDILIZIA**

Al servizio dei proprietari di case dal 1914

Via XX Settembre, 41 - 16121 Genova Tel. 010.565149 - 010.565768 - Fax 010.543563

fare richiesta di erogazione della CIGO in luogo della CIGS. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riquardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.

... Assegno ordinario **FIS...**

Ai sensi dell'art. 19, il datore di lavoro, che abbia i requisiti di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 148/2015 - i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti e imprese che occupano mediamente tra 5 e 15 dipendenti - può richiedere l'accesso all'ammortizzatore sociale denominato "Assegno ordinario" a carico del Fondo di integrazione salariale – FIS -per la causale COVID 19, per un massimo di 9 settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020 fino al 31 agosto 2020. In deroga all'art. 14 del D. Lgs. n. 148/2015, è prevista una fase semplificata di consultazione sindacale che può essere svolta anche in via telematica e deve perentoriamente concluentro giorni comunicazione di richiesta di esame congiunto.

La domanda amministrativa, in deroga a quanto previsto all'art. 30, comma 2, dovrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione e non sarà sottoposta al vaglio dei criteri di ammissibilità normati dall'art. 11 del

D. Lgs. n. 148/2015.

PROGETTO

L'assegno ordinario, chiesto per la causale COVID 19, non rientra nel computo del limite massimo dei 24 mesi nel quinquennio e nemmeno nel computo delle settimane autorizzabili in un biennio.

In relazione alle domande di assegno ordinario, per la causale COVID 19, non sarà dovuto il contributo addizionale INPS.

Possono beneficiare del trattamento di integrazione salariale tutti i lavoratori dipendenti in forza alla data del 23 febbraio 2020, a prescindere dall'anzianità di servizio presso l'unità produttiva; non trovano applicazione le restrizioni di accesso per gli apprendisti, che quindi possono accedere al pari dei lavoratori qualificati.

L'accesso al trattamento prescinde, inoltre, dall'ammontare dei contributi effettivamente versati al Fondo dal datore di lavoro.

Per quanto riguarda misura delle in-dennità, si richiama quanto indicato nel precedente articolo, precisando che, in tema di pagamento, solo per i datori di lavoro tra 5 e 15 dipendenti è stata prevista, la possibilità di accedere al pagamento anticipato o al pagamento diretto apparentemente senza ulteriori condizioni. E' opportuno, in ogni caso, attendere gli atti di prassi amministrativa del Ministero del Lavoro e dell'INPS che certamente seguiranno all'entrata in vigore della

Ai sensi dell'art. 21, i datori di lavoro iscritti al FIS che, al 23 febbraio 2020, avevano in corso un assegno di solidarietà, possono richiedere la concessione, per un periodo non superiore a 9 settimane, dell'assegno ordinario ai sensi dell'articolo 19, che sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso e che può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.

Si segnala che, per il settore artigiano, è costituito il Fondo bilaterale alternativo FSBA che eroga la prestazione di assegno ordinario ai dipendenti delle ditte artigiane.

... Cassa Integrazione Guadagni in Deroga...

I datori di lavoro, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di integrazioni salariali, possono accedere al trattamento di Cassa Integra-

Consulenza e servizio di contabilità del personale domestico

Sezione di Genova

Via Martin Piaggio 15 - 16122 Genova Tel. 010.84627201 - Fax 010.84627299 www.assindatcolf.ge.it

zione Guadagni in Deroga – CIGD -, per la causale COVID 19, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane, a décorrere dal 23 febbraio 2020.

Per poter accedere alla CIGD, solo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze mediamente più di 5 dipendenti, dovranno siglare un apposito accordo con le Rappresentanze sindacali aziendali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale. Per quanto riguarda la misura delle in-

dennità si richiama quanto indicato nel

primo articolo.

La fruizione dell'ammortizzatore sociale avverrà solamente tramite la modalità di pagamento di dell'indennità da parte dell'INPS. diretto L'Istituto provvede inoltre al monitoraggio della spesa, pertanto, esauriti i fondi, anche in via prospettica, le Regioni non potranno autorizzare altri trattamenti di integrazione salariale. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda ai provvedimenti che le singole Regioni adotteranno in applicazione del citato DL n. 18/2020. Con particolare riferimento alla Regione Liguria, è stato previsto che possono accedere alla CIGD i datori di lavoro che hanno sede legale o unità produttive/operative in Regione Liguria, per i quali non trovino applicazione gli ammortizzatori sociali previsti dagli articoli 19, 20 e 21 del DL n. 18/2020, cioè i datori di lavoro che non possono beneficiare di CIGO o FIS (sono destinatari della CIGD anche i datori di lavoro che pagano la CIGS ma non pagano né il FIS, né la CIGO). La durata dell'intervento è di 9 settimane con possibilità di retroagire dal 23 febbraio 2020.

In termini operativi, i datori di lavoro fino a 5 dipendenti non devono fare alcun accordo sindacale, mentre sono tenute a farlo le realtà che occupano da 6 dipendenti in su.

Tutti i datori di lavoro devono comunicare ai propri dipendenti che intendono avvalersi della CIGD, che sarà a pagamento diretto da parte INPS e poi dovrà essere presentare domanda alla Regione e rendicontare alla Regione le ore mensili fruite. Quando la Regione rilascerà apposito decreto di autorizzazione al pagamento, do-vranno essere presentati all'INPS i modelli SR41 per ciascun lavoratore e per ciascun mese, riepilogativi delle ore di

Lo Studio Associato Lupi & Puppo partecipa a:

Sicurezza sul lavoro - Ambiente - Qualità - Igiene degli alimenti

Check-up gratuito degli adempimenti per la sicurezza sul lavoro

Valutazione dei rischi D.Lgs. n. 81/08

Legislazione ambientale su rifiuti, scarichi ed emissioni

Sistemi qualità norme ISO 9000/14000

Igiene degli alimenti e sistema HACCP Reg. CE n. 854-04

SICUREZZA S.r.l. Formazione del personale

Sede di Genova: Piazza Colombo 3/2 - Tel. 010.565.895 - 010.543.520 - Fax 010.561.996 E-mail: info@progettosicurezza-ge.it



CONFINDUSTRIA

Associazione Industriali della Provincia di Genova

Il più importante punto di riferimento dell'industria privata genovese

Via S. Vincenzo, 2 - 16121 Genova Tel. 010.83381 - Fax 010.8338225 www.confindustria.ge.it

Delegazione di Chiavari - Viale Arata, 3 - 16043 Chiavari Tel. 0185.309761 - Fax 0185.324845

sospensione fruite da ciascun lavora-

In applicazione della Convenzione sottoscritta in data 30 marzo 2020 tra ABI e Organizzazioni datoriali e sindacali, è prevista la possibilità di pagamento diretto da parte delle banche a vantaggio dei dipendenti, nel caso in cui l'azienda abbia optato per il pagamento diretto della CIGO a carico INPS, secondo particolari modalità indicate nella suddetta Convenzione.

... congedo per dipendenti genitori di figli di età fino a 12 anni...

Secondo quanto previsto dall'art. 23, per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, non frazionabile ad ore, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto in tema di indennità di maternità, senza incidenza dei ratei di mensilità aggiuntive.

Per la concreta fruizione dei permessi, si possono presentare le seguenti casistiche:

- genitori non fruitori, che intendono del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali "ordinari", possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all'INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso;
- genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale "ordinario", non devono presentare una nuova domanda, in quanto i giorni di congedo parentale vengono convertiti d'ufficio dall'INPS nel congedo COVID-19;
- genitori di figli con handicap in situazione di gravità, che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del

congedo parentale, non devono presentare domanda, in quanto i predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19.

... congedo per genitori di figli disabili...

Ferma restando la durata di 15 giorni del congedo straordinario, il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità ex lege n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

... congedo per collaboratori genitori di figli di età fino a 12 anni...

I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, per un periodo di 15 giorni, per i figli di età non superiore ai 12 anni, hanno diritto ad uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di stru-menti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

I genitori dovranno presentare istanza all'INPS, secondo modalità differenti a seconda dell'età dei figli.

Per la Gestione separata è stabilito che i periodi di congedo parentale "ordinario" eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19. Sulla base delle domande pervenute,

l'INPS provvede al monitoraggio. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa disposto, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

... assenza per figli di età compresa tra 12 e 16 anni...

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per un periodo di 15 giorni, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

La domanda di congedo va rivolta al datore di lavoro, non all'INPS.


... bonus per servizi baby sitting settore privato...

A decorrere dal 17 marzo 2020, in alternativa al congedo straordinario e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni ef-fettuate nel periodo di sospensione delle attività scolastiche. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.

Il limite di 600 euro è da intendersi complessivo per nucleo familiare, indipendentemente dal numero dei figli minori di 12 anni presenti in famiglia, e il lavoratore dovrà dichiarare di essere convivente con i figli e che l'altro genitore non fruisce del medesimo trattamento.

Operativamente, prima di presentare l'istanza, i beneficiari del bonus dovranno registrarsi come "Utilizzatori di libretto Famiglia" sul sito INPS, nell'apposita sezione dedicata alle Pre-stazioni Occasionali > "Libretto Famiglia link". Parimenti, devono registrarsi come "Prestatori" sulla piattaforma dell'INPS dedicata alle Prestazioni Occasionali, i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting.

Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di-



sposto, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

... permessi ex lege n. 104/1992...

Secondo l'art. 24, i beneficiari sono i lavoratori dipendenti disabili e i lavoratori dipendenti che assistono un disabile in condizione di gravità ex lege n. 104/1992

Il numero di giorni di permesso retribuito ex lege n. 104/1992, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate, fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Nel complesso i lavoratori potranno pertanto fruire di complessivi n. 18 giorni di permesso retribuito ex lege n. 104/1992 da fruire tra i mesi di marzo e aprile, frazionabili ad ore.

I lavoratori già titolari di provvedimenti di autorizzazione alla fruizione dei permessi, con validità fino ad aprile 2020, non devono presentare una nuova istanza all'Istituto, possono fruire da subito dell'estensione delle 12 giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti autorizzativi già emessi.

I lavoratori non ancora titolari di autorizzazione ex lege n. 104/1992 dovranno presentare regolare istanza secondo le modalità già in uso.

... assenza per malattia da Covid-19...

Ai sensi dell'art. 26, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Fino al 30 aprile, ai lavoratori dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ex lege n. 104/1992, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.

In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri del datore di lavoro, che presentano domanda all'ente previdenziale, sono posti a carico dello Stato entro un determinato limite massimo di spesa. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da



Centro Formazione eDotto Parodi School

Formazione a costo zero: chiedici come ottenere il contributo riservato alla tua azienda!

Via Martiri della Libertà, 303r Campomorone - 16014 GENOVA

Claudio Favafabbri: 340 810 3345 Alessandra Romano: 340 598 8041

parte dell'operatore di sanità pubblica.

... indennità a professionisti

e co.co.co....

L'art. 27 stabilisce che, ai liberi professionisti titolari di partita IVA, attiva alla data del 23 febbraio 2020, e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata INPS, che non siano già titolari di pensione e non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, viene riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile.

L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all'eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.

... indennità per lavoratori autonomi...

L'art. 28 riconosce l'indennità di 600 euro, esente ai fini della formazione del reddito imponibile, ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali AGO, artigiani, commercianti e agricoli, che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad esclusione della Gestione separata INPS). Rientrano tra i beneficiari anche i soci di società di persone e di capitali iscritti alla Gestione INPS in via esclusiva e gli agenti di commercio.

L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all'eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.

... infortunio sul lavoro da Covid-19...

Ai sensi dell'art. 42, nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL e il datore di lavoro presenta denuncia di infortunio secondo le modalità in uso. Le prestazioni INAIL, nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro, sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

... blocco dei licenziamenti per gmo...

Secondo l'art. 46, a far data dal 17 marzo 2020 non possono essere avviate, per 60 giorni, le procedure di licenziamento collettivo e, per il medesimo periodo, vengono sospese quelle ancora pendenti, avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Con riferimento ai licenziamenti individuali, fino alla data del 16 maggio 2020 è vietato al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza, di poter recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, ex art. 3 della legge n. 604/1966.

Rimane escluso dal divieto il licenziamento nel rapporto di lavoro domestico, che può continuare ad essere operato "ad nutum".

... premio ai lavoratori dipendenti...

L'art. 63 dispone che, ai lavoratori con un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno 2019 di importo non superiore a 40.000 euro, spetta un premio riferito all'attività svolta nel mese di marzo 2020, esente IRPEF, pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

I sostituti d'imposta sono tenuti a riconoscere, in via automatica, l'incentivo, escluso per lo smart working, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 e comunque entro il conguaglio di fine anno.



Direzione, Redazione, Amministrazione: Via Martin Piaggio, 15 - 16122 Genova - Stampa: Litograph S.r.l., Via Geirato, 94R, Genova - Pubblicazione mensile, iscrizione Registro Stampa del Tribunale di Genova nº 32 del 14/10/93 - Direttore responsabile: Dario Lupi - Coordinatrice: Cristina Biancalani - Editrice COMSAS S.r.l.